STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TITOLO I

Art. 1. DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita con sede in ASIAGO la società cooperativa denominata "MONTAGNA VICENTINA società cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte di dieci anni in dieci anni, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente. Essa è iscritta nell'apposito Albo come previsto dall'art. 2512 secondo comma del codice civile, presso il quale provvede a depositare il bilancio annuale.

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni.

Pertanto gli amministratori e i sindaci dovranno, a norma dell'art. 2513 primo comma del codice civile, documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa così come definita dal precedente articolo, la Cooperativa ha come oggetto e scopo, quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo;

Gli argomenti fondamentali che andranno a costituire il tema catalizzatore del Piano saranno sviluppati sui seguenti settori:

- Settore primario;
- Settore artigianato e piccole imprese;
- Settore pubblico;
- Settore commercio/turismo.

La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste

dall'iniziativa LEADER + di cui alle premesse, ed in fase di formazione.

Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria con ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società con attività di supporto a quella svolta dalla Cooperativa.

Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la Cooperativa potrà altresì accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fideiussioni.

Art. 5 REQUISITI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE

Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, descritti nei precedenti articoli ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ. e dall'art. 13 comma 19 della L. 24.11.2003

- n. 326, vengono fissate le seguenti prescrizioni:
- § il divieto di distribuzione di dividendi ai soci;
- § le riserve non sono ripartibili tra i soci;
- § il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ.;
- § l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale versato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo previsto per legge.

Possono essere soci, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, le società gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono comprovata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, culturale e turistico abbinato all'applicazione di nuove tecnologie. L'ammissione di nuovi soci sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di domanda motivata degli aspiranti soci e verificati i requisiti di Il ammissione. Consiglio Amministrazione delibererà in merito alle domande stesse a proprio insindacabile giudizio. Le domande non saranno comunque accettate se il Consiglio di Amministrazione non delibererà all'unanimità. I soci si impegnano a sostenere finanziariamente l'attività del GAL (Gruppo di Azione Locale) e la realizzazione del PSL (Piano

di Sviluppo Locale), per la quota di competenza, stanziando e versando i fondi necessari per le attività della misura 1.5 e della sezione 2 del complemento di programmazione, si impegnano inoltre a collaborare alla realizzazione della strategia del PSL, per quanto di competenza, con azioni concrete e adeguando la propria attività alle decisioni prese dal GAL.

I soci possono recedere dalla società previa comunicazione scritta entro il 31 ottobre di ogni anno. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e chi eserciti in proprio attività imprenditoriale concorrente a quelle oggetto della cooperativa.

Art. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Trattandosi di impresa individuale o persona fisica, la domanda deve contenere oltre alla sottoscrizione:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale;
- b) indicazione delle quote da sottoscrivere;
- c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale ed in particolare della clausola compromissoria di cui al successivo art. 35) e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della Cooperativa nonché a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte.

Trattandosi invece di società o ente pubblico o persona giuridica, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà contenere:

- a) indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, dell'attività esercitata e dei relativi codici IVA e fiscale, nonchè copia dello statuto sociale;
- b) indicazione delle quote da sottoscrivere;
- c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale ed in particolare della clausola compromissoria di cui al successivo art. 35) e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della Cooperativa nonché a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte.

Art. 8 AMMISSIONE DEI SOCI

Il Consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento ad integrazione di quanto previsto dal precedente art. 7.

La delibera di ammissione dovrà essere annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci e comunicata all'interessato. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, motivare l'eventuale delibera di rigetto e comunicarla all'interessato.

A sua volta chi ha proposto la suddetta domanda, può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della

prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 DIRITTI DEI SOCI

La costituzione e l'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci sono rette dal principio della parità di trattamento, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2516 del codice civile. Inoltre, in ordine alla gestione dell'attività sociale, a ciascun socio, conformemente a quanto previsto dall'art. 2422 codice civile è riconosciuto il diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. I soci peraltro, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda (oppure un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci), hanno diritto, per effetto dell'art. 2545 bis del codice civile, di esaminare attraverso un rappresentante il libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. I diritti di cui ai precedenti due ultimi commi, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 10 OBBLIGHI DEI SOCI

- I Soci sono obbligati:
- a) al versamento della tassa di ammissione eventualmente determinata dall'assemblea dei soci;
- b) al rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione;
- c) al versamento delle quote sociali;
- d) ad osservare lo statuto, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione nonché il regolamento della Cooperativa;

Le imprese costituite in forma di società, hanno altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione le modifiche dei loro patti sociali nonché gli avvicendamenti delle persone che ne hanno la legale rappresentanza o che, comunque, sono legittimamente autorizzate a rappresentare l'impresa nei rapporti con la Cooperativa.

Art. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 RECESSO DEL SOCIO

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 codice civile può recedere il socio:

- a) che sia dissenziente alla proroga della durata della Cooperativa di cui al precedente art. 2;
- b) che non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- c) che si trovi in permanente conflitto con le deliberazioni degli organi statutari.
- Il recesso del socio non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio a mezzo raccomandata, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 35.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 ESCLUSIONE

 ${\tt L'}$ esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione oltre nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 1° comma codice civile nei confronti del socio:

- a) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che abbia perduto i requisiti richiesti per la partecipazione alla cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente rispetto alla norme statutarie ed alle disposizioni del regolamento, alle deliberazioni dell'assemblea nonché a quelle del Consiglio di amministrazione, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni, per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione scritta degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non effettui il versamento delle quote sottoscritte o i pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che in qualunque modo arrechi danno alla Cooperativa con dissidi o turbative tra i soci, allo scopo di impedire il regolare svolgimento dell'attività sociale;
- f) che prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione a norma di legge o del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla relativa annotazione nel libro soci.

Art. 14 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto e quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Cooperativa.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, subentrano alla partecipazione del socio deceduto, previa delibera del Consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti richiesti.

Art. 15 LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

I soci, il cui rapporto sociale con la Cooperativa è venuto a cessare, hanno il diritto al rimborso delle quote versate e il relativo pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui ha avuto luogo lo scioglimento del rapporto sociale.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote versate, in favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio deceduto, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Trascorso il termine di prescrizione le quote sociali non restituite andranno accantonate a riserva.

Comunque la Cooperativa può compensare per effetto dell'art. 1243 codice civile con il debito del rimborso delle quote il proprio credito per risarcimento dei danni provocati dall'ex socio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16 COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

- Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci;
- c) dal fondo di riserva;
- d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Art. 17 QUOTE SOCIALI

Le quote sociali, ciascuna del valore minimo previsto dalla legge, sono nominative e non sono frazionabili; non possono inoltre essere cedute a terzi che non siano soci della Cooperativa, salvo comunque il diritto di recesso spettante al socio. In ogni caso esse non possono essere cedute con effetto verso la società se la relativa cessione non è stata autorizzata dal Consiglio di amministrazione. I soci già iscritti alla Cooperativa prima della modifica del presente statuto, hanno la facoltà di adeguare la quota sociale al nuovo valore minimo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con le modalità indicate dall'art. 2530 codice civile.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo di qualsiasi natura.

Art. 18 RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 19 ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sono organi della Cooperativa:

- § l'Assemblea dei soci
- § il Consiglio di amministrazione
- § il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- § il Collegio Sindacale

Art. 20 ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono costituite da tutti i soci con la partecipazione dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

Le assemblee quando sono validamente costituite, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, quando non siano in contrasto con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del consiglio stesso ed in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età. Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente di questa; il segretario può essere anche una persona non socia. Le deliberazioni devono essere documentate dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 21 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata in una qualsiasi sede purché in Italia, dal presidente dal Consiglio amministrazione, mediante avviso inviato per lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'ordine del giorno dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed essere inviato o recapitato (anche con altro mezzo idoneo) entro lo stesso termine, ai soci. Qualora i soci della Cooperativa superino il numero di duemila, l'avviso, anziché inviato e recapitato, può essere pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale di ampia pubblicazione. Nell'anzidetto avviso deve altresì essere fatta menzione dell'eventuale seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso ed almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Art. 22 DIRITTO DI VOTO

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia

amministratore, sindaco o dipendente, come disposto dall'art. 2372 codice civile, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e la sottoscrizione del delegante.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio. Le deleghe oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate.

Art. 23 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- § approva il bilancio
- § procede alla nomina degli amministratori determinandone il numero ed elegge i sindaci;
- § determina l'ammontare della tassa di ammissione e la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- § approva l'eventuale regolamento interno di cui all'art. 2521, ultimo comma codice civile, predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- § delibera in merito alle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2528 quarto comma codice civile;
- § delibera sugli oggetti relativi alla gestione dell'attività sociale, sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione; § delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni conformemente a quanto previsto dall' art. 2364 2° comma del codice civile e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, le ragioni della dilazione.

Inoltre l'assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario, ovvero per la trattazione di argomenti proposti da tanti soci che rappresentano almeno un decimo della totalità dei voti, facendone domanda scritta agli amministratori.

Art. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento della Cooperativa nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

Art. 25 COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVO

Ai sensi dell'art. 2538 codice civile, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza

assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali, saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 26 REQUISITI E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione che provvede, tra l'altro, alla nomina del proprio Presidente e di un Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti tra i soci da un minimo di cinque ad un massimo di nove. Il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 2542, terzo comma, codice civile.

Oltre alle cause di ineleggibilità, previste dall'art. 2382 codice civile, gli amministratori non possono essere dipendenti e sindaci della Cooperativa; devono possedere inoltre i requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2387 codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio sindacale.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, si dovrà considerare decaduto l'intero Consiglio, e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare subito l'assemblea per nominare il nuovo Consiglio d'amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre che il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, viene riconosciuto un compenso stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina o riconferma.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano di età dei presenti. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che verrà nominato di volta in volta e che potrà essere anche non amministratore della società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio nominato.

Art. 27 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha tutte le attribuzioni e i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, eccetto quelli riservati all'assemblea dei soci per legge o per statuto.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) procede alla convocazione dell'assemblea ed alla esecuzione delle sue delibere;
- b) delibera sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
- c) redige il testo del regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di cui successivo art. 34;
- d) redige il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite;
- e) effettua investimenti di natura immobiliare di cui al precedente art. 4;
- f) decide sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi patrimoniali;
- g) assume e licenzia il personale dipendente, determinandone le mansioni e l'inquadramento contrattuale, nonchè procede all'eventuale nomina del direttore di cui al successivo articolo 31);
- h) delibera sulla partecipazione a Consorzi Regionali o Nazionali eventualmente costituiti, con il fine di coordinare e potenziare le attività della Cooperativa nonché ad altri enti e società aventi identico scopo;
- i) conferisce procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 33;
- j) fissa l'ammontare delle eventuali commissioni di cui al precedente art. 10 lett. a) nonché il numero delle quote sociali previste dal precedente art.10 lett. b).
- Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. Essi sono inoltre solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, fatta salva l'iniziativa di autotutela riconosciuta a ciascun amministratore e prevista dagli artt. 2391 e 2392 codice civile.

Art. 28 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio, si riunisce sia nella sede della società o altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio si raduna altresì quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.
- E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione

con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui

dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta, a tutti gli effetti, la Cooperativa, anche in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni di questo, spettano al Vicepresidente ed in caso di assenza o di impedimento di entrambi, spettano al consigliere più anziano di età.

Pertanto il Presidente ha la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale.

A lui spettano in particolar modo:

- a) di dare esecuzione alle delibere degli organi statutari;
- b) di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, con ivi compresa la stipula di ogni contratto e convenzione, volti all'attuazione degli scopi statutari, il tutto in ottemperanza delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) di convocare e presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie nonché le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- d) di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione.

Art. 30 COLLEGIO SINDACALE

- Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea. Essi vengono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia e devono inoltre essere immuni dalle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 codice civile.
- I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi non sono rieleggibili.
- La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio sindacale viene attribuito anche il controllo contabile se non diversamente previsto dalla Assemblea dei soci.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 31 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

Nessun dividendo è dovuto al capitale sociale e gli eventuali utili netti di esercizio sono attribuiti nella misura del cinquanta percento al fondo di riserva legale, nella misura come per legge al fondo mutualistico attualmente prescritto dalla Legge 59/92 e successive modifiche e/o integrazioni e la restante parte al fondo di riserva straordinario, salvo diverse disposizioni dell'assemblea.

E' vietata la distribuzione dei predetti fondi ai soci.

Art. 32 SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e provvedendo alla contestuale comunicazione alla Regione Veneto.

Circa la regolare costituzione e la relativa delibera vale quanto previsto dal precedente art. 25.

Le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devolute, dedotte soltanto le quote sociali versate, a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere depositate, a norma dell'art. 2494 codice civile presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e nome o della denominazione del socio del socio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 COMPITI DEL DIRETTORE DELLA COOPERATIVA

Al direttore, qual' ora nominato, spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Cooperativa volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia peraltro con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine prende altresì parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni

del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da altro dipendente della Cooperativa designato dal Consiglio di amministrazione.

Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore della Cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

Art. 34 REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea ordinaria ha la facoltà di provvedere ad approvare il regolamento interno, ai sensi dell'art. 27 secondo comma lett. c) del presente statuto, onde assicurare una più efficace operatività delle norme statutarie ed il migliore funzionamento della Cooperativa.

A titolo esemplificativo, il regolamento potrà disciplinare più compiutamente:

- a) il rapporto tra Cooperativa e i soci;
- b) la procedura per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze degli organi societari;
- c) le modalità per l'elezione delle cariche sociali;
- d) il ruolo del Direttore della Cooperativa.

Art. 35 COLLEGIO ARBITRALE

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del Decreto legislativo 6/2003 che disciplina il processo societario, tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere e accettare, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

L'organo arbitrale sarà composto da un Collegio costituito da 3 o 5 arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Vicenza .

Il Collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Art. 36 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, viene fatto rinvio alla vigente normativa societaria in materia di società cooperative.

F.TO: BONOMO AGOSTINO

ELISABETTA ROSSI NOTAIO (L.S.)